



# COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTATO CON DE  
LIBERTAZIONE DI C.C. n.15 DEL 28.02.1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Laura Ravecchi)



IL SINDACO

(Dr.ssa Valda Monici)

## DEFINIZIONI E FINALITA'

L'assistenza economica è prevista per minori, adulti ed anziani che si trovino in particolari condizioni di bisogno. L'erogazione del contributo viene fatta seguendo il parametro del minimo vitale.

I contributi previsti possono essere continuativi o straordinari.

I contributi continuativi si dividono in:

- a) Annuali e riguardano per lo più adulti o anziani che per handicaps o malattie gravi sono sprovviste di reddito per le loro reali esigenze (minimo vitale)
- b) Semestrali riguardano persone o nuclei che sono temporaneamente sprovvisti di reddito e non possono accedere al lavoro e ne sono emarginati per cause non imputabili alla loro volontà.
- c) Mensili vengono erogati a persone che abbisognano di cure sanitarie costose e non previste dal S.S.N. o necessitano di trasporti onerosi per accedere al servizio.

Vengono erogati contributi Semestrali per casi che:

riguardano forme di prestito a persone che pur avendo diritto a pensioni INPS o Invalidità Civile e assegno di accompagnamento, non dispongono di reddito sufficiente per vivere. In questo caso il contributo viene dato sotto forma di prestito, con l'obbligo dell'utente di rimborsare quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati pensionistici.

I contributi straordinari:

Sono contributi economici straordinari quelli erogati a persone o nuclei che si trovino in situazioni di bisogno di carattere eccezionale e transitorio e che devono essere liquidati in una sola soluzione e possono riguardare:

- 1) Spese per la manutenzione straordinaria dell'alloggio.
- 2) Spese per il riscaldamento.
- 3) Spese per visite specialistiche o cure ausiliari sanitari o per apparecchi ortopedici non rimborsabili dall'U.S.L. spese per singoli o nuclei le cui condizioni sono diventate improvvisamente insostenibili per eventi eccezionali. Questi contributi sono erogati qualora il reddito di tre mesi dell'interessato o del nucleo familiare non superi

l'importo risultante dalla somma del costo da affrontare e del minimo vitale del richiedente. Questi contributi sono di norma erogati in denaro o per problemi espressi dal Servizio Sociale vengono erogati sotto forma di buoni con il pagamento diretto di fatture o prestazioni.

#### INTERVENTI D'URGENZA E DI EMERGENZA AD INDIGENTI DI PASSAGGIO

Tali interventi per gli indigenti di passaggio sono finalizzati al raggiungimento del luogo di residenza da parte dell'interessato e quindi la somma da corrispondere equivale al costo del biglietto ferroviario (2° classe) aumentato, se del caso del costo di uno o due pasti. Possono essere erogati anche tramite:

- buono pasto presso mense
- buoni per l'acquisto di generi alimentari

Tali contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio di reddito e sono erogati a persone non residenti nel Comune, alle quali non è possibile, data l'urgenza, chiedere la documentazione prevista per l'erogazione del contributo.

E' fatto obbligo comunque di acquisire copia di un documento di riconoscimento e di comunicare l'intervento avvenuto al Comune di residenza dello assistito.

#### DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE:

Nella definizione di minimo vitale viene assunto come parametro monetario di riferimento la pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, aggiornata ogni anno dalla Giunta Municipale, a questa cifra si aggiunge, se sussiste il canone d'affitto nella misura massima di Lire 120.000.= mensili aggiornato ogni anno dall G.M.)

La somma da erogare è pertanto pari alla differenza tra il minimo vitale (minimo vitale + affitto) ed il reale reddito accertato.

Per reddito si intendono tutti gli introiti derivanti da pensioni o da lavoro autonomo, comprese anche le pensioni che vengono omesse nella dichiarazio-

ne dei redditi e i redditi patrimoniali o di qualsiasi altra natura o specie nonchè contributi derivanti dagli obblighi agli alimenti.

Il reddito da considerare per applicare il minimo vitale è:

- 1) del solo richiedente: qualora viva solo e non abbia parenti tenuti per legge agli alimenti;
- 2) di tutti i componenti: il nucleo familiare e dei parenti non conviventi tenuti per legge art. 433. Il calcolo del minimo vitale se il nucleo è composta da più persone viene fatto con metodo scalare.  
Capo famiglia 100% + affitto  
2 componenti 80%

Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto e volontaria.

Vengono escluse dall'assistenza economica:

- a) Le persone che hanno un reddito individuale o familiare superiore al minimo vitale.
- b) I proprietari di beni immobili (tranne la casa abitata) che non sono strumenti di lavoro.
- c) L'esistenza di persone tenute agli alimenti (art.433 c.c.) ed in grado di provvedervi.  
Tali persone sono nell'ordine le seguenti:
  - IL CONIUGE
  - I FIGLI LEGITTIMI O NATURALI O ADOTTIVI E IN LORO MANCANZA I DISCENDENTI PROSSIMI ANCHE NATURALI.
  - I GENITORI E IN LORO MANCANZA GLI ASCENDENTI PROSSIMI ANCHE NATURALI
  - GLI ADOTTANTI
  - I GENERI E LE NUORE
  - IL SUOCERO E LA SUOCERA
  - I FRATELLI E LE SORELLE GERMANI O UNILATERALI CON PRECEDENZA DEI GERMANI SUGLI UNILATERALI.

Qualora le persone obbligate non intervengano nei confronti della persona in effettivo stato di bisogno e pertanto impossibilitata a procurarsi gli alimenti con il lavoro, il Comune può intervenire nei tempi e modi previsti dal responsabile del Servizio Sociale riservandosi un'azione di regresso verso questi ultimi.

## DOCUMENTI DA PRESENTARE

4)

- 1) Certificato di residenza
- 2) Stato di famiglia dei parenti obbligati e interessati.
- 3) Dichiarazione sottoscritta dal richiedente contenente l'indicazione dei parenti obbligati agli alimenti, nonché della composizione del proprio nucleo familiare di fatto comprendendo in essi gli eventuali conviventi che non abbiano relazione di parentela con l'interessato, se necessario dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa a quanto sopra specificato.
- 4) Certificato medico o ogni altra documentazione medica se ritenuta necessaria.
- 5) Acquisizione di copie di ogni altro documento atto ad accertare la reale situazione economica dell'assistibile e dei familiari obbligati.
  - a) Se pensionati: copia dei libretti di pensione Mod. 201, compresi assegno di accompagnamento e qualunque altra pensione anche non dichiarabile nella dichiarazione redditi se pensionati INPS e ultimo modello 740 se viene presentato;
  - b) Se lavoratori dipendenti: copia ultime buste paga, Mod. 101 e/o 740.
  - c) Se lavoratore autonomo, viene equiparato ad il operaio di 1 cat. super - il 25%.  
Copia dichiarazione dei redditi.  
Va comunque previsto un approfondimento della situazione economica reale con particolare riferimento alle proprietà immobiliari del richiedente e dei parenti obbligati mediante accertamenti da parte dell'Ufficio Tecnico e Vigili Urbani.
  - d) se disoccupato: tesserino di iscrizione nelle liste di disoccupazione.
  - e) qualunque dichiarazione di atto notorio da rendersi in Comune relativo ai redditi e alle proprietà.
  - f) ricevuta affitto.

Qualora le dichiarazioni rese non rispondessero a verità, oltre a rendere nulla la richiesta, espongono il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del codice penale.

## ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

La richiesta di assistenza economica deve essere presentata presso il Comune di Cortenagione.

Il servizio sociale del Comune in relazione allo stato di bisogno del richiedente, a rapporti familiari ed interpersonali nonché alle condizioni economiche ed abitative, in conformità alle finalità, ai criteri e ai principi del presente regolamento formulerà un parere e una proposta d'intervento che verranno sottoposte alla Giunta Municipale.

Il Comune si avvale di servizi residenziali per garantire residenza e assistenza ininterrotta a tutte quelle persone che, indipendentemente dall'età, ma che per le loro condizioni di non autosufficienza psico-fisica non possano rimanere nel loro ambiente originario e per i quali risulta inefficace alcun altro tipo di assistenza.

Sono ammessi pertanto nelle case protette ed in mancanza di posti letto anche in case di riposo disponibili all'accettazione anziani o inabili cittadini per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di far regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività clinica continuativa o comunque persone gravemente non autosufficienti per le quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare risulta impossibile.

Possono essere ammessi invece presso le case di riposo per autosufficienti del territorio tutti quei cittadini che pur essendo autosufficienti sul piano fisico, non sono in grado di condurre una vita completamente autonoma (problemi psicologici, dimessi OPP) o non hanno le condizioni per farlo (mancanza di abitazione).

In tal senso il ricovero può essere temporaneo, in attesa di soluzioni più appropriate.

Le richieste di ingresso in Casa Protetta o Casa di Riposo sono valutate prima dell'ingresso ai fini delle eventuali integrazioni da parte del Comune della retta ai richiedenti, dell'utenza, nella struttura dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune, sulla base degli stessi elementi previsti dall'assistenza economica e nell'ordine delle priorità sono tenute presenti le seguenti situazioni:

- non autosufficienti soli
- non autosufficienti totali che rappresentano un peso insostenibile per i familiari tenuti agli alimenti conviventi o no.
- non autosufficienti conviventi con persone non tenute agli alimenti.
- non autosufficienti totali, conviventi con parenti tenuti agli alimenti che non comportano un peso insostenibile per le famiglie.
- autosufficienti parziali, conviventi con persone non tenute agli alimenti.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

- Certificato medico che esprima in forma dettagliata le condizioni fisiche e psichiche del ricoverando.
- Certificato di residenza.
- Stato di famiglia.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da rendersi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune da parte del ricoverando o del suo parente più prossimo, in cui vengono indicati i parenti tenuti per legge agli alimenti art. 433 c.c.
- Ultima dichiarazione dei redditi o Mod. 201 dell'INPS.
- fotocopia dell'importo mensile di pensione o busta paga dell'anno in corso del ricoverando e o dei parenti tenuti agli alimenti.

= 6° =

Qualora il ricoverando abbia presentato domanda di riconoscimento di invalidità civile o assegno di accompagnamento, il ricoverando o i parenti, se quest'ultimo ne è impossibilitato, sottoscrivono una dichiarazione di restituzione al Comune, qualora percepiranno gli arretrati, della somma ricevuta dallo Stato in ragione della somma integrata.

Qualora il Comune venga richiesto di sostenere totalmente o di integrare parzialmente il pagamento delle rette di ricovero presso la Casa di Riposo da parte di un cittadino proprietario di immobili, potrà aderire alla richiesta solo dopo aver stipulato con il cittadino medesimo una cessione di beni in capo a se degli immobili relativi.